

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2452

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato TUCCI

Disposizioni per agevolare l’accesso ai fondi
e ai finanziamenti dell’Unione europea

Presentata il 12 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — I fondi europei rappresentano uno strumento fondamentale per sostenere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi membri dell’Unione europea. In Italia, l’accesso a tali fondi costituisce un’opportunità cruciale per promuovere l’innovazione, la competitività e la crescita imprenditoriale, in particolare nelle aree meno sviluppate. Tuttavia, permangono sfide significative legate all’efficienza nell’utilizzo di queste risorse.

L’Unione europea mette a disposizione dell’Italia diversi strumenti di finanziamento, come i fondi strutturali e di investimento europei (SIE), tra cui spiccano i seguenti: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), finalizzato a sostenere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), la ricerca e l’innovazione, e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che promuove l’occupazione, l’inclusione sociale e la formazione.

Oltre ai fondi strutturali ci sono poi gli stanziamenti straordinari che si caratterizzano per la forte attenzione alla digitalizzazione, alla transizione ecologica e allo sviluppo del capitale umano; tali sono il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), finalizzato a incentivare l’imprenditorialità in ambito agricolo e rurale, e il *NextGenerationEU* (noto in Italia come PNRR — Piano nazionale di ripresa e resilienza), nato per rilanciare l’economia *post-pandemia*.

I fondi europei contribuiscono a sostenere le *startup* e le PMI innovative mediante bandi per l’accesso a finanziamenti agevolati, incentivi all’assunzione e supporto alla digitalizzazione. Favoriscono l’autoimpiego e l’imprenditoria giovanile, specialmente attraverso i programmi regionali del FSE+. Sono orientati anche a stimolare la transizione ecologica e digitale con investimenti in tecnologie verdi, energie rinnovabili e competenze digitali. Consentono

di sviluppare ecosistemi imprenditoriali locali, come incubatori, acceleratori e reti di imprese. Promuovono l'imprenditorialità femminile, l'inclusione sociale e la digitalizzazione delle imprese.

L'Italia ha ricevuto un totale di 141,4 miliardi di euro per la politica di coesione 2021-2027, di cui 101,6 miliardi assegnati al Mezzogiorno, 38,1 miliardi al Centro Nord e oltre 1,6 miliardi non ripartiti territorialmente. Queste risorse comprendono fondi europei (FESR, FSE+, JTF, NGEU) e cofinanziamenti nazionali, ricompresi nel PNRR.

A metà del ciclo (31 agosto 2024), l'allocazione dei fondi strutturali per l'Italia era la seguente: impegni 12,6 miliardi di euro (16,7 per cento delle risorse disponibili); pagamenti 1,7 miliardi di euro (2,3 per cento). Dati che indicano una fase iniziale di attuazione, con un impegno significativo, ma una spesa ancora limitata rispetto al totale disponibile.

Nonostante l'Italia sia il secondo Paese per volume complessivo di fondi assegnati, il tasso di assorbimento è relativamente basso. Alla fine del 2023, l'Italia aveva speso solo il 62 per cento delle risorse disponibili per il ciclo 2014-2020, posizionandosi penultima in Europa, prima solo della Spagna.

Per il periodo 2021-2027, sono previsti trentotto programmi regionali (di cui diciassette cofinanziati dal FESR, diciassette dal FSE+ e quattro plurifondo), dieci programmi nazionali (di cui tre cofinanziati dal FESR, uno dal FSE+, cinque plurifondo e uno dal Fondo per una transizione giusta) e dieci programmi di cooperazione territoriale europea (CTE) gestiti a livello transnazionale. La gestione è affidata alle autorità di gestione regionali e nazionali, con il supporto di organismi intermedi e il monitoraggio da parte di comitati di sorveglianza. Nei comuni e sui territori, dove i cittadini e le PMI concretamente lavorano, invece, non c'è un aggancio che consente di conoscere e accedere agevolmente ai fondi europei.

Indubbiamente l'accesso ai fondi europei rappresenta una leva strategica per sostenere lo sviluppo imprenditoriale e col-

mare i divari territoriali; tuttavia è noto come l'Italia storicamente fatichi a spendere in tempo le risorse assegnate e i dati suindicati lo dimostrano chiaramente. L'accesso ai fondi europei nel nostro Paese sconta purtroppo diffuse criticità che rallentano l'accesso medesimo, criticità per la maggior parte correlate alla burocrazia complessa conseguente ad una gestione ripartita tra lo Stato, le regioni e gli organismi europei e ad una cronica frammentazione normativa. Gli attori economici e i cittadini hanno una scarsa conoscenza delle opportunità offerte proprio dai fondi europei e molte PMI, soprattutto nel Mezzogiorno, non dispongono delle competenze per presentare progetti. Solo in tempi relativamente recenti si sono rilevati alcuni miglioramenti correlati alla digitalizzazione dei bandi, alla semplificazione delle procedure e al crescente utilizzo di piattaforme informative (come ItaliaDomani e OpenCoesione) per la trasparenza sui fondi.

È necessario potenziare e rafforzare le capacità amministrative e la semplificazione dei processi per un utilizzo più efficiente delle risorse. È fondamentale continuare a investire in informazione, formazione e assistenza tecnica per permettere a un numero sempre maggiore di imprenditori, specialmente giovani e donne, di cogliere le opportunità offerte dall'Unione europea.

La proposta di legge va proprio in questa direzione, perseguendo la primaria finalità, declinata all'articolo 1, di potenziare e di rafforzare le capacità amministrative degli enti locali. L'obiettivo è quello di agevolare l'accesso ai fondi europei da parte di cittadini, imprese ed enti del Terzo settore e promuovere così lo sviluppo imprenditoriale regionale e nazionale, attraverso l'istituzione di sportelli comunali e provinciali che costituiscano un punto di riferimento nel territorio di competenza per diffondere la conoscenza sui fondi europei disponibili e per stimolare la partecipazione a bandi e a progetti finanziati dall'Unione europea.

Più in particolare, per la finalità suesposta, all'articolo 2 si dispone che i comuni capoluogo di regione e con una po-

polazione superiore ai 15.000 abitanti e le province istituiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno sportello dedicato alla gestione e all'assistenza nell'accesso ai fondi europei esistenti a livello nazionale e regionale. I comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti potranno fare riferimento al comune limitrofo più vicino ovvero alla provincia di appartenenza. Inoltre si prevede che, decorsi tre anni dall'istituzione di tali sportelli, ove il monitoraggio dimostri la loro efficacia, anche i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti potranno istituire un proprio sportello.

All'articolo 3 vengono declinati i compiti degli sportelli comunali e provinciali per l'impiego dei fondi europei, prevedendo la loro accessibilità alle imprese, agli enti del Terzo settore e ai cittadini interessati a partecipare a progetti finanziati dall'Unione europea. Gli sportelli hanno la funzione di informare i cittadini residenti e le imprese sulle opportunità di finanziamento offerte dall'Unione europea, di assisterli nella redazione di progetti e nella preparazione della documentazione necessaria per la partecipazione ai bandi, di fornire supporto tecnico e amministrativo, di monitorare e rendicontare le attività finanziate, di promuovere la formazione continua del personale comunale e di informare e supportare le amministrazioni comunali e gli enti locali sulle opportunità di finanziamento.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie e attuative, prevedendo che per il finanziamento e l'istituzione degli sportelli

sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione iniziale di 55 milioni di euro, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrative e delle competenze degli enti locali nell'impiego dei fondi europei, denominato « Fondo per l'impiego dei fondi europei » e nel quale confluiscono anche le risorse provenienti dai fondi strutturali europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione ed eventuali contributi statali e regionali. Le risorse sono ripartite tra le regioni sulla base degli sportelli istituiti nel proprio territorio, tenendo conto delle aree svantaggiate e con l'obiettivo di garantire un equo accesso alle opportunità di finanziamento in tutto il territorio nazionale, e sono finalizzate a garantire l'operatività di sportelli attraverso l'assunzione di personale dedicato.

L'articolo 5 istituisce, infine, l'Osservatorio nazionale sull'accesso ai fondi dell'Unione europea presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di monitorare l'attività degli sportelli nella promozione e nella gestione dei fondi dell'Unione europea, proporre miglioramenti e ottimizzazioni delle attività degli sportelli, garantire la trasparenza e la rendicontazione delle risorse utilizzate ed elaborare e pubblicare relazioni annuali sulle attività svolte dagli sportelli medesimi. Si dispone, infine, la presentazione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di agevolare l'accesso ai fondi e ai finanziamenti dell'Unione europea da parte di cittadini, imprese ed enti del Terzo settore e di promuovere lo sviluppo imprenditoriale regionale e nazionale, attraverso l'istituzione di sportelli comunali e provinciali volti a diffondere la conoscenza sui fondi dell'Unione europea esistenti e a stimolare la partecipazione a bandi e a progetti finanziati dall'Unione europea.

Art. 2.

(Istituzione degli sportelli comunali e provinciali per l'impiego dei fondi e dei finanziamenti dell'Unione europea)

1. Al fine di agevolare l'accesso ai fondi e ai finanziamenti dell'Unione europea nonché di incrementare l'efficienza e di promuovere lo sviluppo imprenditoriale regionale e nazionale, i comuni capoluogo di regione, i comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti e le province istituiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno sportello dedicato alla gestione e all'assistenza nell'accesso ai fondi e ai finanziamenti dell'Unione medesima disponibili a livello nazionale e regionale. Per i comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, si fa riferimento allo sportello istituito nel comune limitrofo con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti più vicino ovvero a quello istituito nella provincia di appartenenza.

2. Decorsi tre anni dall'istituzione degli sportelli di cui al comma 1, ove il monitoraggio svolto dall'Osservatorio di cui all'articolo 5 dimostri l'efficacia degli sportelli già istituiti, anche i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti pos-

sono istituire uno sportello nel proprio territorio.

3. Gli sportelli si avvalgono della collaborazione delle istituzioni regionali e nazionali competenti nonché delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e sociali a livello locale.

4. I comuni che hanno istituito gli sportelli di cui al comma 1 possono altresì prevedere il pagamento di un importo per lo svolgimento dell'istruttoria e per i diritti di segreteria.

Art. 3.

(Compiti degli sportelli comunali e provinciali per l'impiego dei fondi e dei finanziamenti dell'Unione europea)

1. Agli sportelli di cui all'articolo 2 possono accedere le imprese, gli enti del Terzo settore e i cittadini interessati a partecipare a progetti finanziati dall'Unione europea.

2. Gli sportelli hanno il compito di:

a) informare gli utenti sulle opportunità di finanziamento offerte dall'Unione europea;

b) assistere gli utenti nella redazione dei progetti e nella preparazione della documentazione necessaria per la partecipazione ai bandi;

c) fornire supporto tecnico e amministrativo durante la realizzazione dei progetti finanziati;

d) monitorare e rendicontare le attività finanziate, assicurandone la conformità all'ordinamento nazionale e dell'Unione europea;

e) promuovere la formazione continua del personale comunale in materia di gestione dei fondi e dei finanziamenti dell'Unione europea;

f) informare e supportare le amministrazioni comunali e gli enti locali sulle opportunità di finanziamento offerte dall'Unione europea e sulle modalità per accedere ai finanziamenti.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie e attuative)

1. Per il finanziamento e l'istituzione degli sportelli di cui all'articolo 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, denominato « Fondo per l'impiego dei fondi e dei finanziamenti dell'Unione europea », con una dotazione iniziale pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzato al rafforzamento delle capacità amministrative e all'accrescimento delle competenze degli enti locali nell'impiego dei fondi e dei finanziamenti dell'Unione europea, nel quale confluiscono anche le risorse provenienti dai fondi strutturali dell'Unione medesima e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione nonché eventuali contributi statali e regionali.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base del numero degli sportelli istituiti nel rispettivo territorio, tenendo conto delle aree svantaggiate e con l'obiettivo di garantire un equo accesso alle opportunità di finanziamento in tutto il territorio nazionale, e, al fine di garantire l'operatività degli sportelli medesimi, sono altresì destinate all'assunzione di personale.

3. Le modalità di operatività del Fondo di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Per l'assunzione del personale da impiegare negli sportelli di cui all'articolo

2, le amministrazioni coinvolte, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di 3.000 unità, assicurando che ciascuno sportello abbia un organico da uno fino a tre unità i cui profili professionali siano coerenti con l'attuazione delle politiche di coesione.

Art. 5.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'accesso ai fondi e ai finanziamenti dell'Unione europea e relazione alle Camere)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale sull'accesso ai fondi e ai finanziamenti dell'Unione europea, composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari europei, del Dipartimento per le politiche di coesione e il sud, del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con il compito di:

a) monitorare l'attività degli sportelli di cui all'articolo 2 nella promozione e nella gestione dei fondi e dei finanziamenti dell'Unione europea;

b) proporre miglioramenti delle attività degli sportelli;

c) garantire la trasparenza e la rendicontazione delle risorse utilizzate;

d) elaborare e pubblicare relazioni annuali sulle attività di cui al presente comma.

2. Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, entro il 1° marzo di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

